



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 600 DEL 29/06/2023

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO	prof. Vincenzo Bronte
DIRETTORE SANITARIO	dr.ssa Anna Maria Saieva
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE NOMINATIVA TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - I.R.C.C.S. E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" PER LO SVOLGIMENTO DELLO STAGE EXTRA RETE FORMATIVA DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO IN ONCOLOGIA MEDICA.

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si intende approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per lo svolgimento dello stage fuori dalla rete formativa di un medico in formazione specialistica in Oncologia Medica.

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- con nota registrata al protocollo generale con numero 9862 del 12 maggio 2023 l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha inviato la richiesta formale di accoglimento di un medico in formazione specialistica iscritto al V anno della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, per la frequenza presso la UOC Oncologia 1 di un periodo di stage nell'ambito della formazione "extra rete formativa", con decorrenza dall'1 luglio 2023 (pur sempre compatibilmente con i tempi di conclusione del procedimento amministrativo teso all'approvazione della convenzione stessa) e in ogni caso fino al 20 ottobre 2023;
- la richiesta di convenzione nominativa per lo stage extra rete formativa dello specializzando in parola è stata avanzata per lo svolgimento in particolare di attività clinica e di ricerca nell'ambito dei sarcomi, in virtù della riconosciuta *expertise* e del ruolo dell'Istituto Oncologico Veneto quale Centro di riferimento per tale specifica patologia;
- il Direttore della scuola di specializzazione di Oncologia Medica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha preventivamente autorizzato il medico in formazione specialistica Dott. Daniele Nitti a frequentare un periodo di stage extra rete formativa presso la UOC Oncologia 1 di questo Istituto;

RITENUTO che:

- sia opportuno stipulare una convenzione nominativa *ad hoc* per permettere al medico in formazione specialistica in parola iscritto al V anno della scuola di specializzazione in Oncologia Medica attivata dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" lo svolgimento dello stage fuori dalla rete formativa della medesima scuola di specializzazione di area medica alla quale è iscritto, anche in considerazione del rapporto di collaborazione tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e le scuole di specializzazione per medici afferenti ad Atenei di altre Regioni, specificamente nel settore disciplinare oncologico;

PRECISATO che:

- l'articolo 2 del testo di convenzione specifica che gli obiettivi formativi dello stage extra rete consistono nel miglioramento delle capacità diagnostiche e gestionali terapeutiche di pazienti affetti da patologie sarcomatose, oltre che nella gestione delle complicanze correlate alla patologia ed ai trattamenti e nell'impostazione ottimale del follow-up;

VISTO che:

- la formazione medico specialistica è disciplinata dal D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle Direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE e 99/46/CEE che modificano la Direttiva 93/16/CEE;
- l'Allegato 1 al Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06.2017 stabilisce che, al fine di perfezionare la formazione specialistica, le Scuole di Specializzazione possano avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, ponendo il limite massimo di 18 mesi ai periodi complessivi di frequenza di tali strutture da parte dei medici in formazione specialistica, indicando altresì che l'attività al di fuori della rete formativa di riferimento richieda la stipulazione di un'apposita e motivata convenzione nominativa oltre che la redazione di un progetto formativo individuale definito;
- tali ulteriori strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e/o contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- con D.G.R.V n. 1718 del 30 dicembre 2022, recante *Disposizioni per l'anno 2023 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. D.G.R. n. 132/CR del 13 dicembre 2022*, al punto R) dell'Allegato la Regione del Veneto ha disposto che, per l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali afferenti al SSR da parte di medici in formazione specialistica per periodi di formazione "extra rete formativa", sia necessario ottenere preventivamente il rilascio del

nulla osta da parte dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto e successivamente stipulare un'apposita motivata convenzione nominativa;

- con nota prot. n. 11715 dell'8 giugno 2023 questo Istituto ha richiesto il preventivo nulla osta all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, la quale ha autorizzato con nota registrata al protocollo generale IOV con numero 11949 del 14 giugno 2023 la frequenza della struttura di UOC Oncologia 1 da parte del medico in formazione specialistica in parola nell'ambito del periodo di stage richiesto;

TENUTO CONTO che:

- la UOC Oncologia 1 afferisce, quale struttura collegata, alla rete formativa dell'omologa scuola di specializzazione in Oncologia Medica dell'Ateneo di Padova, ed in virtù di questo l'accoglimento della richiesta di tirocinio extra rete formativa è subordinata, a norma del Decreto Interministeriale 402/2017, alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria tanto in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali quanto in rapporto al numero dei medici specializzandi dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il Direttore f.f. della UOC Oncologia 1 ha espresso, con nota prot. n. 10189 del 17 maggio 2023, parere favorevole all'accoglimento della specializzanda in considerazione della mancata saturazione del potenziale formativo nella struttura sanitaria anche in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università di Padova frequentanti la propria struttura, così come disposto dal Decreto Interministeriale n. 402/2017;

PRECISATO che:

- con nota prot. n. 35512 del 30 gennaio 2018, la Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale ha inviato disposizioni relative all'attività formativa dei medici specializzandi presso le strutture delle Aziende ed Enti del SSR, stabilendo che le convenzioni o gli accordi debbano ricomprendere la disciplina della copertura assicurativa del medico per il periodo di formazione specialistica, ponendola a carico dello stesso medico in formazione;
- gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali e per la responsabilità civile contro terzi connessi all'attività tecnico-pratica programmata, la quale sarà svolta dal medico in formazione specialistica, sono a carico del medesimo come disposto dalla nota dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto con prot. n. 35512 del 30.01.2018, compresi gli eventuali oneri relativi all'assicurazione per colpa grave;
- la copertura assicurativa attivata presso l'INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale prestata dal medico in formazione specialistica nelle strutture dell'Ente Ospitante è altresì posta a carico del medico in formazione specialistica.
- il tirocinio non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro e la frequenza dello specializzando è finalizzata esclusivamente all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell'Istituto così come specificato nell'articolo 8 del testo della Convenzione.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione tra l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" e l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa di un medico in formazione specialistica, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTI il D. Lgs. n. 288/2003 e il D. Lgs. 200/2022;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTE le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa di un medico in formazione specialistica iscritto al V anno della Scuola di Specializzazione di Oncologia Medica del medesimo Ateneo, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il medico specializzando individuato svolgerà l'attività di stage extra rete formativa presso la UOC Oncologia 1, compatibilmente con la conclusione del procedimento amministrativo di approvazione della convenzione, nel periodo decorrente tra la data dell'1.07.2023 e il 20.10.2023;
3. di precisare che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza dello specializzando è esclusivamente finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell'Istituto;
4. di incaricare la UOC Affari Generali e la UOC Oncologia 1 per gli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo On line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini